

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria:

- c'è tempo fino all'8 febbraio
- le novità dal 2021
- come il paziente può opporsi

Slitta dal 1° all'8 febbraio il termine ultimo per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi relativi al 2020. E' quanto deciso dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 gennaio 2021, accogliendo le lamentele degli ultimi giorni in merito ai disservizi del sistema. I dati servono per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Contestualmente, sono slittati in avanti anche i termini per l'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e per esercitare l'opposizione a tale utilizzo.

Dopo le lamentele giunte da molti operatori in merito ai disservizi verificatisi nei giorni scorsi sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, arriva la tanto sospirata proroga dell'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi dell'anno 2020.

Infatti, la scadenza fissata al 1° febbraio (in realtà si trattava del 31 gennaio, ma, quest'anno, cade di domenica), slitta di 8 giorni e, pertanto, viene posticipata all'8 febbraio.

E' quanto si legge in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato nella serata del 22 gennaio; il provvedimento fa slittare anche i termini per l'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e per l'esercizio dell'opposizione a tale utilizzo da parte dei cittadini.

Ma andiamo per ordine e partiamo dalla prima proroga, ovvero, quella dell'invio dei dati.

Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria

Per consentire all'Agenzia delle Entrate di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie i dati relativi:

- a) alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Sono interessate all'adempimento le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Inoltre, sono obbligati all'invio anche molte altre professioni sanitarie.

Una importante novità di quest'anno riguarda la tipologia di dati che devono essere inviati. Infatti, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi dell'indicazione delle **modalità di pagamento** delle spese sanitarie (art. 1, comma 679, legge n. 160/2019).

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione sopra indicate (i.e. spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi, oltre che dei dati di cui sopra, **anche dei seguenti ulteriori dati:**

a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;

c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Infine per quanto riguarda la tempistica, come detto, il termine ultimo per l'invio dei dati è fissato al 31 gennaio.

Quest'anno, a causa anche dei disservizi registrati nei giorni scorsi dal portale STS, è stato concesso un ulteriore intervallo temporale di 8 giorni per completare la trasmissione dei dati.

Pertanto, il termine ultimo slitta all'8 febbraio 2021.

Un'ultima annotazione riguarda sempre la tempistica: **si ricorda che a partire dalla trasmissione dei dati 2021, la cadenza passa da annuale a mensile.**

Ciò significa che, se non interviene una modifica, nel 2021 si dovranno effettuare 12 trasmissioni dei dati, ciascuna per ogni mese dell'anno.

Utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate

Affinché l'Agenzia delle Entrate possa utilizzare i dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata, occorre che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione della stessa i dati ricevuti.

In particolare, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle Entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le

spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle escluse dall'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (possono essere pagate in contanti, come detto sopra, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al SSN).

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2021, il termine per rendere disponibili i dati del 2020 è stato fissato al 16 marzo 2021.

Opposizione all'utilizzo dei dati

I dati resi disponibili all'Agenzia delle Entrate non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.

Infatti, è possibile, per il cittadino, opporsi all'utilizzo dei propri dati, attraverso due modalità:

- accedendo direttamente al sistema TS: con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata

- comunicando all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Il provvedimento interviene anche sui termini per effettuare tale opposizione.

Infatti, l'opposizione può essere effettuata:

- dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (rispetto all'originario lasso temporale dal 9 febbraio all'8 marzo 2021) per l'accesso diretto al sistema TS;

- dal 1° ottobre 2020 all'8 febbraio 2021 (rispetto al termine originario del 31 gennaio 2021), per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Un'ultima annotazione riguarda le modalità per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opposizione.

E' possibile farlo in tre distinti modi e cioè:

a) inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it ;

b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo dei numeri 800.909.696 - 0696668907 (da cellulare) - +39 0696668933 (da estero);

c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e consegnare l'apposito Modello di richiesta di opposizione.

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Per eventuali approfondimenti lo Studio resta a disposizione.

Cordiali saluti.

La Segreteria

In convenzione con il nostro Ordine professionale, lo Studio Bertoni&Partners, specializzato nella fiscalità del settore sanitario, offre supporto, a tariffe di favore per i nostri iscritti, sui seguenti temi:

- consulenza in fase di apertura p.iva sulla scelta della corretta forma giuridica (ditta individuale, società, studio associato, associazione) e sul regime fiscale più opportuno;
- assistenza per le varie pratiche di apertura p.iva ;
- assistenza, consulenza e redazione per elaborazione business plan;
- assistenza per la tenuta contabile ed elaborazione ed invio telematico dichiarativi;
- redazione di pareri sui temi fiscali, societari, contabili e redazione di interpelli;
- consulenza ed assistenza in tema di contenzioso fiscale e rappresentanza in commissione tributaria;
- consulenza in tema di contributi a fondo perduto.